

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che:

- i vari provvedimenti e le misure sin qui adottati per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, hanno portato alla sospensione di manifestazioni ed iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luoghi pubblici o privati anche di carattere sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico e al fine di evitare il propagarsi del contagio da Covid-19 è stata disposta la chiusura temporanea di palestre, piscine, centri ed impianti sportivi;
- con DPCM del 17 maggio 2020 è stata prevista una riapertura generalizzata di piscine e palestre;
- la chiusura prolungata dei vari impianti sportivi ha comportato per i gestori/proprietari degli stessi, da un lato, minori introiti e dall'altro spese aggiuntive per poter riaprire in totale sicurezza e nel rispetto delle norme poste a salvaguardia della salute degli utenti e degli addetti ai lavori;

Considerato altresì che lo Stato italiano, con il Decreto Legge 17.03.2020 e da ultimo con il Decreto Legge 34/2020, è intervenuto con una pluralità di misure a sostegno dello sport;

Preso atto che ai sensi dell'art.3, comma 2 del TUEL, *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"* e che in attuazione di tale disposizione, ha facoltà di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, nel caso in cui queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali;

Considerato infatti che se l'azione dell'ente è attivata *"al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di risorse, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo"* (Sez. Controllo Lombardia n. 262/2012/PAR; sez. Controllo Piemonte n. 214/2017/SRCPIE/PAR, Controllo Trentino 2/2020);

Preso atto che nel territorio sono presenti vari impianti comunali e non gestiti da Associazioni che:

- concorrono in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- da anni sono radicate nel territorio, come testimoniato dal numero di iscritti residenti nel territorio;

Dato atto che l'Amministrazione comunale intende continuare a salvaguardare il patrimonio degli impianti sportivi e a valorizzare l'associazionismo sportivo, espressione del territorio che da anni opera nel settore e che svolge un ruolo sociale ed educativo fondamentale in particolare promuovendo l'attività sportiva tra i giovani;

Ritenuto quindi doveroso intervenire anche ad integrazione di quanto stanno già facendo altre istituzioni pubbliche, garantendo dei sussidi economici a coloro che, a causa della sospensione forzata, hanno subito diretti e rilevanti danni economici;

Considerato comunque di non intervenire a pioggia, ma predisponendo dei parametri chiari e razionali ai quali fare riferimento per garantire un adeguato aiuto in funzione anche strumentale ad evitare che questo danno possa allargarsi producendo disagi anche di natura sociale; a tal proposito non appare superfluo rammentare che solo un impiego razionale ed efficiente delle risorse pubbliche costituisce presupposto per assicurare una corretta gestione delle pubbliche finanze (*Dichiarazione di Lima 1977, INTOSAI*);

Rammentato invero che l'ente locale ha altresì l'onere di porre in essere azioni di varia natura destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone possono incontrare nel corso della loro vita, con ciò riconoscendo che la situazione di bisogno non è solo la situazione connessa ad una necessità di natura economica *tout court*, ma si estende a tutte le situazioni di difficoltà di varia natura che le stesse possono incontrare nel corso della loro vita, ivi comprese quelle derivanti di situazioni emergenziali quale quella venutasi a generare con il c.d. *Corona Virus*;

Considerato altresì che una lettura costituzionalmente orientata, anche delle competenze dell'ente locale, non può che condurre ad una qualificazione solidaristica dell'intervento economico non solo perimetrata in senso stretto agli aspetti assistenziali dei bisognosi delle persone fisiche, ma stesa ad ogni partizione dei soggetti giuridici, anche economici, che operano e costituiscono il contesto sociale allargato di riferimento e senza il quale lo stesso nucleo dei rapporti sociali rischierebbe la paralisi e/o il degrado; a tal fine non appare superfluo sottolineare come per molte famiglie sia importante la presenza fisiologica degli impianti sportivi del territorio che l'ente ha quindi il dovere, in questo momento storico eccezionale, di supportare a garanzia della tenuta complessiva del sistema territorio e anche in ragione di un più ampio principio di coesione sociale che trova continuità nella regolazione normativa nei precetti costituzionali della nostra Repubblica;

Dato atto che in osservanza dei principi generali di trasparenza, concorrenza, pubblicità e correttezza dell'azione amministrativa, si ritiene di emanare un avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle Associazioni/Società Sportive gestori di impianti sportivi comunali e non presenti nel territorio comunale, per i fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la situazione economica connessa all'emergenza Covid-19, secondo i seguenti criteri:

- le Associazioni/Società Sportive gestori di impianti sportivi comunali e non, presenti nel territorio comunale, dovranno impegnarsi a non cessare l'attività per cui si chiede il contributo prima di un anno dalla data di ammissione al contributo; qualora si verifichi la predetta situazione la somma erogata andrà restituita per la quota proporzionale al periodo di chiusura;
- il contributo a fondo perduto dovrà essere calcolato sulla base di 1/12 dei ricavi/entrate delle vendite e delle prestazioni depurate da contributi degli Enti pubblici e privati indicati nell'ultimo bilancio approvato e l'importo che ne risulterà sarà adeguato sulla base di coefficienti che tengano conto:
  - a. riduzione ricavi/entrate nel periodo 1 marzo-31 maggio 2020 rispetto a quelli del medesimo periodo dell'anno precedente;
  - b. radicamento nel territorio delle Associazioni/Società Sportive, testimoniato dal numero di anni presenza sul territorio;
  - c. radicamento nel territorio delle Associazioni/Società Sportive, testimoniato dal numero degli utenti/iscritti/associati/tesserati residenti;
  - d. incidenza della attività sportiva svolta sul territorio, rispetto all'attività complessiva del soggetto;
  - e. incidenza della attività sportiva giovanile (attività rivolta ai giovani Under 18) rispetto all'attività complessiva;

Dato atto che il bando sarà finanziato tenuto conto della disponibilità di bilancio;

Dato atto altresì, che tale aiuto costituisce contributo a fondo perduto in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19 e pertanto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 25, comma 7 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore I competente per materia, gli adempimenti conseguenti all'organizzazione e realizzazione dei programmi sopra indicati;

Richiamato l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che sul sito Internet del Comune di Preganziol verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Richiamati integralmente i documenti programmatici dell'Ente di seguito elencati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: "Presentazione delle linee programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 17.12.2019 ad oggetto: "Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2020";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2019 di approvazione, relativamente al triennio 2020-2022, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30.01.2020 con la quale, in coerenza con il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2020-2022;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;

Richiamati gli artt. 1 e 12 della legge 241/90;

Visto il D.L. n. 34/2020;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare il Responsabile del Settore *Affari Generali, istituzionali e Associazionismo*, nell'ambito dei propri poteri gestionali, di dar corso ad ogni ulteriore atto inerente e conseguente la presente deliberazione nel rispetto dei seguenti criteri:
  - le Associazioni/Società Sportive gestori di impianti sportivi comunali e non, presenti nel territorio comunale, dovranno impegnarsi a non cessare l'attività per cui si chiede il contributo prima di un anno dalla data di ammissione al contributo; qualora si verifichi la predetta situazione la somma erogata andrà restituita per la quota proporzionale al periodo di chiusura;
  - il contributo a fondo perduto dovrà essere calcolato sulla base di 1/12 dei ricavi/entrate delle vendite e delle prestazioni depurate da contributi degli Enti pubblici e privati indicati nell'ultimo bilancio approvato e l'importo che ne risulterà sarà adeguato sulla base di coefficienti che tengano conto:
    - a. riduzione ricavi/entrare nel periodo 1 marzo-31maggio 2020 rispetto a quelli del medesimo periodo dell'anno precedente;
    - b. radicamento nel territorio delle Associazioni/Società Sportive, testimoniato dal numero di anni presenza sul territorio;
    - c. radicamento nel territorio delle Associazioni/Società Sportive, testimoniato dal numero degli utenti/iscritti/associati/tesserati residenti;
    - d. incidenza della attività sportiva svolta sul territorio, rispetto all'attività complessiva del soggetto;
    - e. incidenza della attività sportiva giovanile (attività rivolta ai giovani Under 18) rispetto all'attività complessiva;
3. di dare atto che tale aiuto costituisce contributo a fondo perduto in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID- 19 e pertanto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 25, comma 7 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34;
4. di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio di Segreteria, nelle more di adozione di apposite norme regolamentari.

\* \* \*

Con separata votazione unanime e palese,

### **DELIBERA**

1. di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.